

LA COSTITUZIONE

I referendum
autonomisti
non vincolano

di Cesare Mirabelli

È in corso il procedimento che la costituzione prevede per l'attribuzione alle Regioni Emilia Romagna,

Lombardia e Veneto, che ne hanno fatto richiesta, della così detta "autonomia differenziata", vale a dire la concessione in de-

terminate materie di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia",

a pagina III

IL COSTITUZIONALISTA

I referendum sull'autonomia utili solo alla propaganda

*Le consultazioni popolari
effettuate a livello locale
hanno puro valore consultivo*

I LIMITI

Solo un referendum
nazionale
potrebbe produrre
effetti sullo Stato

di CESARE MIRABELLI *

È in corso il procedimento che la costituzione prevede per l'attribuzione alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che ne hanno fatto richiesta, della così detta "autonomia differenziata", vale a dire la concessione in determinate materie di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", rispetto a quelle già previste per le altre Regioni a statuto ordinario, categoria alle quali le richieste continuano ad appartenere.

Questo procedimento prevede che ogni Regione interessata, sentiti gli enti locali, assuma l'iniziativa, facendone richiesta allo Stato. Si apre in tal modo un negoziato con il Governo, per poter avvenire, in caso di accordo, ad una "intesa" sulla cui base le Camere possono approvare una legge che attribuisca alla Regione la particolare forma di autonomia.

Gli statuti regionali stabiliscono le modalità con le quali le Regioni deliberano di chiedere l'autonomia differenziata, indicano le competenze e i poteri di rappresentanza dei loro organi per avviare le procedure e per approvare l'intesa eventualmente raggiunta all'esito del negoziato con il Governo. Tutto questo non richiede un referendum regionale, giacché si tratta di una materia che rientra nella competenza degli organi politici rappresentativi. Tuttavia può essere indetto un referendum consultivo o di indirizzo, se previsto dallo statuto regionale. È questa la scelta fatta dalle Regioni Lombardia e Veneto, ritenendo così di rafforzare politicamente la loro iniziativa, mentre l'Emilia Romagna ha preferito attivare la procedura senza farla precedere da una consultazione popolare, dall'esito scontato e che ha l'effetto di orientare o vincolare gli organi regionali, già determinati in questo senso, ad assumere l'iniziativa della richiesta di una mag-



giore autonomia, ma non ha alcun effetto di indirizzo o vincolante per lo Stato.

Difatti è del tutto evidente che solamente un referendum nel quale si esprima l'intera comunità nazionale potrebbe produrre effetti che riguardano lo Stato, il quale deve garantire l'equilibrio nelle condizioni delle diverse Regioni, l'unità e la solidarietà nazionale. E' anche evidente che l'iniziativa delle Regioni indica l'ambito nel quale si chiede di aprire il negoziato, ma non può imporre allo Stato né le materie sulle quali questo ritiene di trattare, né il contenuto delle nuove attribuzioni che considera opportuno conferire alle Regioni.

** Presidente emerito
della Corte costituzionale*